

Sentenza n. 249/2026 pubbl. il 07/04/2026
RG n. 936/2025

n. 936/2025 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO
E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 936/2025 RG Lav. promossa da:

C G

Rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. ZANARELLO
EMANUELE e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in
Padova

ricorrente

contro

CAMPESE GASTONE

contumace

convenuto

conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 07/04/2026.

Oggetto : retribuzione.

motivazione

Premesso che:

- Con ricorso depositato in data 29/05/2025, parte ricorrente chiedeva di:
 - **CONDANNARSI**, per i motivi esposti in narrativa, il signor
CAMPESE GASTONE (C.F.: titolare
dell'omonima ditta individuale **CAMPESE ANGELO DI CAMPESE**
GASTONE (P.IVA: 01986600243) con sede legale in Via Vignole 56,
Leva -36030- Montebelluna Precalcino (VI) al pagamento in favore del
lavoratore signor **C G** (C.F.)



Sentenza n. 249/2026 pubbl. il 07/04/2026
RG n. 936/2025

) della somma lorda pari ad € 7.317,54 (di cui euro settemilatrecentodiciasette/54), o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di retribuzione non corrisposta, Tfr e spettanze di fine rapporto oltre interessi commerciali e rivalutazione monetaria.

- *Con condanna alla regolarizzazione contributiva.*
- Rappresentava il ricorrente di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa in data 15/04/2025, per l'inadempimento del datore di lavoro lavoro, che aveva omesso di corrispondere, per tutto il rapporto di lavoro, iniziato il 25/05/2023 a tempo determinato e poi trasformato a tempo indeterminato, la tredicesima e la quattordicesima mensilità;
- Successivamente, il datore di lavoro convenuto non corrispondeva il TFR e spettanze di fine rapporto (ferie e permessi residui non goduti), ed ometteva di consegnare i relativi cedolini paga.
- Il convenuto, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, non si costituiva, e veniva pertanto dichiarato contumace;
- In sede di prima udienza, successivamente alla discussione della lite, il giudice rinviava la trattazione della causa ad altra udienza per verificare se parte ricorrente intendesse rinunciare alla domanda di condanna alla regolarizzazione contributiva o, in caso contrario, per assegnare termine per l'integrazione del contraddittorio, in quanto pur essendo stata chiesta la condanna del convenuto alla regolarizzazione contributiva, non era stato citato l'INPS, litisconsorte necessario.
- All'udienza del 07//04/2023, parte ricorrente rinunciava alla domanda di condanna alla regolarizzazione contributiva e insisteva per l'accoglimento delle restanti domande;

Ritenuto che:

- La domande residue del ricorrente devono essere accolte.
- La sussistenza, durata e qualifica del rapporto lavorativo risultano provate dai contratti prodotti sub docc. 2, 3 e 4 e dalle buste paga prodotte sub docc. 9 e 10;
- L'importo dovuto a titolo di TFR (euro 3.724,37) e retribuzioni non corrisposte (tredicesima e quattordicesima e spettanze di fine rapporto per euro 6.057,16), pari a complessivi euro 9.781,53, risulta dai conteggi



Sentenza n. 249/2026 pubbl. il 07/04/2026
RG n. 936/2025

depositati sub doc. 15, che appaiono conformi ai criteri illustrati in ricorso (punto 12 a pag. 3) e corrispondenti ai parametri ricavabili da CCNL, tabelle retributive (docc. 16, 17, 18, 19 e 20) e cedolini paga prodotti;

- Dalla somma sopra indicata deve essere detratto, come riconosciuto da parte ricorrente, il credito vantato dal datore di lavoro a titolo di risarcimento danni, pari ad euro 2.463,99, di cui al provvedimento disciplinare sub doc. 6.
- La società convenuta risulta pertanto ancora debitrice della somma complessiva di euro 7.317,54 (euro 9.781,53 - 2.463,99), oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:

- condanna CAMPESE GASTONE al pagamento, in favore di C. G. della somma di € 7.317,54, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna CAMPESE GASTONE alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in euro 2.741,70, oltre spese generali ed accessori (IVA e CPA), con distrazione a favore del difensore antistatario.

Vicenza, 07/04/2026

Il Giudice
dott. Paolo Sartorello

